



Città della Spezia

MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR MILITARE
MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE
C.d.R. Servizi Sociosanitari

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE ANZIANI DI FOSSITERMI

L'anno _____ nel giorno _____ del mese di _____, in La Spezia, presso gli uffici del C.d.R. Servizi Sociosanitari, Via Fiume n. 207

TRA

Il Comune della Spezia (di seguito Comune), CF 00211160114, con sede in Piazza Europa n.1, 19124 La Spezia, in persona della dr.ssa Stefania Branchini, nella sua qualità di Dirigente del Centro di Responsabilità Servizi Socio-sanitari (di seguito denominato C.d.R.), facoltizzato, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, a stipulare la presente convenzione in nome e per conto del Comune della Spezia, ed in esecuzione della deliberazione G.C. n. 357 del 24/09/2018 e della determinazione dirigenziale n. del

E

L'Associazione _____ (di seguito Associazione) avente sede legale in _____, Via _____ n. __, C.F. _____, iscritta nel registro regionale del Terzo Settore sezione PROMOZIONE SOCIALE, nella persona del Presidente pro tempore _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione.

PREMESSO che:

la Legge Regionale N. 12/2006 all'art. 34, comma 2, punto a) prevede politiche a favore degli anziani che comprendono interventi e servizi volti a offrire occasioni e opportunità per promuovere un invecchiamento attivo e capace di valorizzare l'anziano come risorsa e protagonista del suo futuro;

la Legge Regionale n. 48/2009 all'art. 1 promuove e sostiene politiche a favore degli anziani, per favorire un invecchiamento attivo capace di valorizzare ogni persona come risorsa, rendendola protagonista del proprio futuro e all'art. 2 prevede in favore delle persone anziane, interventi coordinati negli ambiti della protezione e promozione sociale, del lavoro, della formazione permanente, della cultura e del turismo sociale, dello sport e del tempo libero, valorizzando il confronto e la partecipazione con le forze sociali;

l'art. 56 del codice del Terzo Settore, d.lgs. 117/2017, disciplina le convenzioni tra gli Enti pubblici e le associazioni di promozione sociale;

l'Associazione è stata individuata a seguito di selezione pubblica;

permangono le condizioni per l'iscrizione dell'Associazione nel Registro regionale del Terzo Settore, di cui alla Legge Regione Liguria n. 42/2012, come da autocertificazione rilasciata dal legale rappresentante;

l'Associazione possiede i requisiti previsti dalla normativa vigente per la stipula di convenzioni con l'Amministrazione Comunale ed essa ha dimostrato, nel proprio operare sul territorio, l'attitudine e la capacità richiesti.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 357/2018 è stato approvato lo schema della presente convenzione che si sottoscrive.

Visto l'Atto gestionale del regolamento comunale dei servizi sociali relativo alle modalità operative dei servizi promozionali e di pronto intervento sociale - approvato con determinazione dirigenziale n. 203/2007.

si conviene quanto segue

Art. 1

Oggetto e durata

Il CENTRO SOCIALE ANZIANI DI FOSSITERMI (di seguito Centro) è sito in La Spezia, Largo Vivaldi 2.

Il Centro rappresenta un luogo di incontro sociale, culturale e ricreativo, inserito ed integrato nel contesto urbano. Il Centro costituisce un valido strumento di sostegno e di stimolo alla vita di relazione anche in un'ottica di prevenzione dell'emarginazione sociale.

Oggetto della presente convenzione è la gestione del Centro, per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività indicate nel successivo art. 3.

La convenzione ha durata di 4 anni dal

Il Comune si riserva la facoltà di proseguire per un ulteriore periodo fino ad un massimo di 4 anni. Tale facoltà potrà essere esercitata tenuto conto dello svolgimento positivo delle attività convenzionate, a seguito di apposita istruttoria.

Art. 2

Locali del Centro

Il Comune della Spezia concede in uso all'Associazione i locali sede del Centro, siti in La Spezia, Largo Vivaldi 2 .

Nel momento della consegna dei locali le parti verificano la consistenza e lo stato dei beni, mediante esecuzione di sopralluogo congiunto e conseguente sottoscrizione di un verbale di consegna, avente valore di presa d'atto e stesura di inventario, redatto in contraddittorio tra le parti.

L'Associazione deve provvedere alla conservazione dei locali e dei beni presi in carico con la sottoscrizione del verbale di consegna, segnalando tempestivamente eventuali interventi di manutenzione da svolgersi a carico del proprietario dell'immobile.

Il Comune resta sollevato da qualsiasi spesa inerente le sostituzioni e reintegri di arredi e attrezzature che si dovessero rendere necessari a causa di usura, danneggiamenti o furti, dal momento della sottoscrizione del verbale di consegna e per tutta la durata della convenzione. Tali eventuali costi saranno a carico dell'Associazione, senza che la stessa possa rivalersi a qualsiasi titolo sul Comune. Prima di sostituire/integrare qualsiasi arredo l'Associazione dovrà acquisire l'assenso scritto del Comune.

Tutti gli arredi e le attrezzature acquistati dall'Associazione per reintegrare la dotazione iniziale resteranno di proprietà del Comune al termine della convenzione. La qualità degli oggetti reintegrati dovrà essere almeno pari a quella iniziale.

L'Associazione dovrà provvedere a trasmettere al Comune il documento d'acquisto, e le caratteristiche dei beni acquistati, non appena i beni vengano consegnati, ai fini dell'aggiornamento dell'inventario.

L'Associazione è tenuta al mantenimento in perfetta funzionalità ed efficienza, oltretutto alla rispondenza normativa, di tutte le dotazioni prese in consegna od integrate.

Ove il Comune ravvisasse incuria e/o imperizia da parte dell'Associazione nella conduzione dei beni consegnati, tale comportamento potrà essere motivo di risoluzione della convenzione e gli eventuali danni verranno addebitati all'Associazione stessa.

L'uso dei locali/spazi e delle relative dotazioni è consentito esclusivamente per gli scopi previsti dalla presente convenzione.

Le spese per le utenze di acqua, luce e riscaldamento sono sostenute dal Comune.

L'Associazione deve sempre consentire l'accesso agli spazi assegnati da parte degli incaricati del Comune, anche senza preavviso, per esercitare il controllo sull'andamento delle attività e sullo stato dei locali.

L'Associazione si servirà del bene, con la dovuta diligenza, per essere utilizzato dai propri soci, e dai propri aderenti, ovvero, in caso di necessità, previa tempestiva comunicazione, almeno 5 giorni prima, dall'Amministrazione comunale e/o da terzi individuati ed autorizzati dal Comune stesso, per lo svolgimento di servizi di interesse pubblico.

Alla scadenza della convenzione, l'Associazione dovrà riconsegnare al Comune i locali e tutti i beni di cui al verbale di consegna, come eventualmente aggiornato nel corso della durata della convenzione, in perfetto stato di funzionamento e di decoro.

Prima della cessazione del rapporto il Comune accerterà lo stato dei locali e degli arredi concessi in uso e, qualora si ravvisassero danni o carenze, di qualsiasi natura ed origine, imputabili ad incuria, inerzia o negligenza da parte dell'associazione, questi verranno addebitati all'Associazione stessa.

Art. 3

Tipologia delle attività

Nel Centro si svolgono attività ricreativo-culturali volte: a favorire il mantenimento del benessere psico-fisico degli anziani, valorizzandone le esperienze di vita; a promuovere relazioni sociali tra gli anziani e tra questi e la popolazione di altre fasce d'età; a promuovere ed organizzare la partecipazione degli anziani alle attività culturali, artistiche, ricreative e sportive del territorio; a promuovere ed organizzare il protagonismo degli anziani nella produzione di attività creative e ricreative e nella realizzazione di attività di volontariato e di solidarietà.

Nello specifico:

1. Attività ordinarie

Apertura del Centro – standard minimo: dal 1 settembre al 30 giugno, tutti i giorni feriali dal lunedì al sabato, dalle ore 14:00 alle 18:00.

Devono essere garantite le seguenti attività quotidiane: giochi da tavolo e gioco del biliardo.

L'Associazione dovrà organizzare incontri periodici, almeno bimestrali, con i soci frequentanti il Centro per la verifica delle attività del Centro stesso.

2. Laboratori ludico ricreativi

Dovranno essere organizzate, per ciascun anno di attività, almeno 4 attività laboratoriali, con particolare attenzione allo scambio intergenerazionale, che prevedano ognuno almeno la presenza di 10 anziani, frequentatori del Centro e non.

3. Turismo culturale e di svago

Dovranno essere organizzate, per ciascun anno di attività, almeno 2 visite guidate in zone limitrofe di interesse culturale e/o storico con la partecipazione di almeno 20 anziani.

4. Eventi/feste

Dovranno essere organizzate , per ciascun anno di attività, almeno 3 eventi-feste nei locali del Centro o in altri luoghi individuati nel quartiere, con il coinvolgimento dei soci del Centro e della popolazione del quartiere.

5. Promozione delle attività del Centro nel Quartiere

L'associazione dovrà prevedere la promozione delle attività del Centro nel quartiere di Fossitermi e nel quartiere limitrofo della Chiappa, con almeno una manifestazione-evento organizzata entro la primavera di ogni anno di attività. L'associazione dovrà coinvolgere, quanto più possibile, gli anziani del territorio nelle attività del Centro ed eventualmente creare sinergie con servizi messi a disposizione dal Comune (ad es. operatori di comunità, custodi sociali) per contrastare o gestire la solitudine, l'emarginazione, la non autosufficienza.

6. Attività rivolte ad altre fasce di età

Dovrà essere organizzato almeno un laboratorio per ogni anno di attività rivolto a giovani per verificare la possibilità di aprire stabilmente alla frequentazione dei locali non solo agli anziani.

Le attività organizzate dall'Associazione dovranno prevedere una modalità che garantisca una autonoma sostenibilità economica.

Art. 4

Destinatari

Le iniziative sono rivolte prevalentemente ad anziani residenti nel Comune della Spezia.

Art. 5

Compiti dell'Associazione

I compiti a carico dell'Associazione relativi alle attività previste nell'**art. 3** sono:

1. aprire e chiudere il Centro;
2. attivare il montacarichi e, a fine giornata, togliere la chiave;
3. mettere a disposizione dei frequentanti il Centro acqua minerale fresca (conservata in frigorifero) nella sala del gioco delle carte;
4. supervisionare le attività organizzate spontaneamente dai frequentanti il Centro (carte e biliardo);
5. prima della chiusura del Centro, verificare che le finestre siano chiuse e le luci siano spente;
6. garantire il decoro degli spazi;
7. organizzare la raccolta differenziata dei rifiuti;
8. organizzare le giornate tipo, le attività di animazione, i laboratori ludico-ricreativi;
9. organizzare gli eventi/feste;
10. predisporre le modalità e gestione delle varie iniziative proposte, compreso il trasporto e l'accompagnamento nelle località individuate;
11. partecipare al gruppo di coordinamento con i referenti individuati dal Comune;
12. presentare al Comune dell'elenco nominativo degli effettivi partecipanti alle attività, al termine di ciascun anno;
13. pubblicizzare gli eventi e raccolta delle adesioni;
14. allestire gli spazi individuati per gli eventi;
15. coinvolgere gli anziani soli nelle attività del Centro.

L'Associazione dovrà individuare un proprio referente che si rapporterà costantemente con i referenti del Comune.

Qualora dall'attività di controllo del Comune o su segnalazione dagli utenti emergano difficoltà, scarsa qualità o inadempienze, l'Associazione dovrà adoperarsi per appianare le difficoltà, in collaborazione con il Comune. Reiterate inadempienze potranno essere motivo di risoluzione della convenzione.

Art. 6 Assicurazioni

L'Associazione dichiara:

- di essere in possesso di idonea polizza assicurativa contro gli infortuni in cui possano incorrere le persone impegnati nelle attività;
- di aver stipulato idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante da danni arrecati a persone, animali e cose dai soci e dai volontari nello svolgimento delle attività.

Il Comune della Spezia si intende escluso da ogni responsabilità derivante da qualsiasi danno provocato o subito dai soci e dai volontari o dai partecipanti nello svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione.

Art. 7 Rimborso spese

Il Comune, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, potrà riconoscere all'Associazione un contributo per il rimborso delle spese relative alla copertura assicurativa, a norma dell'art. 56 del d.lgs. n. 117/2017; in tal caso l'Associazione dovrà presentare idonea documentazione giustificativa.

Art. 8 Tutela della riservatezza

Relativamente a tutti i dati personali ed alle informazioni necessarie al regolare svolgimento delle attività si applica il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
L'associazione è titolare del trattamento dei dati.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Dirigente del C.d.R. Servizi Sociosanitari
dott.ssa Stefania Branchini

.....

Il Presidente dell'Associazione

.....